



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33 del 23-04-15

ORIGINALE

Oggetto: DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di aprile, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 39 del 09.04.2015, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente ad oggetto: "DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2015".

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 in data 29/11/2013 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;

Dato atto che l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

Rilevato che l'articolo 9 del CCNL 11 febbraio 2008 ha ulteriormente ribadito l'obiettivo di consentire incrementi delle risorse decentrate e attribuzione di compensi incentivanti a fronte dei risultati di produttività;

ATTESO che A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" e che il D.L. 90 /2014 convertiti in legge n.164/2014 modifica le regole della attribuzione delle indennità da corrisondersi per la progettazione interna;

RILEVATO che l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 ha comportato una radicale revisione della disciplina del pubblico impiego, in particolare con riferimento agli istituti della contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa;

VISTO il D.lgs. 165/2001, e in particolare;

- l'art. 4 e 5 , comma 2, laddove prevede che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;

- l'art. 7, comma 5, il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

l'art. 40, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009, il quale dispone:

- al comma 1, che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle

afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del

trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge;

- al comma 3-bis che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato;

- l'art. 45, comma 3, così come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";

RICHIAMATE le delibere n 189 del 28/12/2012 e n 190 del 28/12/2012 con le quali rispettivamente si è provveduto alla approvazione del reg.to uu e ss, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134

del 15/11/2013 e n. 103 del 21/10/2014, e alla approvazione della metodologia di misurazione e di valutazione della performance;

RITENUTO opportuno fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le seguenti linee guida per procedere alla definizione di un contratto decentrato integrativo in adeguamento al predetto decreto 150/2009:

- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisato dal D. Lgs. n. 141/2011, nonché a quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del recente D.L. 95/2012,;

- di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, secondo le finalità dell'art.17 del CCNL 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:

1) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici. In particolare andranno ridefinite le condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio in rapporto all'ambiente e alle condizioni di rischio;

2) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

3) la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale, eventualmente prevista, dovrà avvenire sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente e la loro complessiva quantificazione deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;

4) le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, quali il coordinamento organizzativo del personale assegnato ad una unità operativa;

5) prevedere l'utilizzo dello strumento "formazione" a supporto del cambiamento e dell'innovazione della gestione e dello sviluppo professionale;

6) di suddividere tra le diverse aree il plafond del lavoro straordinario secondo le esigenze rappresentate dai direttori d'Area prevedendo una quota minima per tutti i servizi e la regolamentazione della banca delle ore;

DATO ATTO che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai sensi di quanto dispone l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri dei responsabili, sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L.;

All'unanimità;

DELIBERA

in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo di suddivisione del fondo, la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:

a) obiettivi strategici e priorità nell'utilizzo delle risorse:

¹prevedere criteri di distribuzione con un sistema premiante e differenziale che valorizzi le capacità professionali dei dipendenti, nella realizzazione delle attività e degli obiettivi dell'Ente, collegando ai risultati conseguiti i trattamenti economici del salario accessorio, che documentino la contribuzione personale, in modo individuale e/o di gruppo, all'esatto raggiungimento degli obiettivi programmati come risultato atteso, prevedendo le condizioni legittimanti. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato ;

prevedere un utilizzo dello strumento "formazione" a supporto del cambiamento e dell'innovazione della gestione e dello sviluppo professionale come previsto nel piano triennale anti corruzione e Trasparenza e codice del comportamento aziendale, nonché come previsto nel CCNL EE.LL, per attuare una sana imparziale, consapevole e responsabile erogazione della prestazione contrattuale del sapere, saper essere e saper fare

b) vincoli

avviare e chiudere in tempi brevi la contrattazione ripartizione del fondo per garantire ai datori di lavoro e alle risorse umane loro assegnate la certezza di risorse economiche di salario accessorio da riconoscersi secondo la ratio legis della " Brunetta", L n. 150/2009, vigilando perché ogni datore di lavoro applichi correttamente il CCDI (artt. 40 -45 del D.Lgs. 165/2001 e ss. Mm. li) e perché entro massimo marzo dell'anno successivo ciascun dipendente possa avere in busta paga la quota di salario accessorio meritocraticamente e legittimamente riconosciuto;

contrattare le parti di competenza della Delegazione riguardanti l'adozione del nuovo regolamento degli incentivi di progettazione di cui all'art. 92 D.Lgs 163/2006 come modificato dal D.L.90/2014 , convertito in L. 164/2014;

c) suddividere tra i diversi settori il plafond del lavoro straordinario secondo le esigenze rappresentate dai direttori di settore prevedendo una quota minima per tutti i servizi, nonché apposita regolamentazione della banca delle ore;

d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 28/04/2015 al 13/05/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **28/04/2015** al **13/05/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda